Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 29 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 357.

Estensione ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici dei provvedimenti economici di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, costitutivo dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi delle lettere *b*), *c*), *g*) ed *h*) dell'articolo medesimo al trattamento economico del personale ivi menzionato, dipendente dall'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie delle agenzie postali telegrafiche, in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, per le ricevitorie, e del R. decreto-legge 16 aprile 1940, n. 237, per le agenzie, anche se stabilita posteriormente a tali date, è aumentata come segue:

a) per la quota parte relativa all'assegno personale, è aumentata nella misura risultante dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, operando gli arrotondamenti ivi disposti;

b) per la restante parte, relativamente alle sole ricevitorie postali telegrafiche e limitatamente ai due terzi della parte stessa, è aumentata nella seguente misura: per le prime lire 2000 del 300 %; per le quote successive: da lire 2001 a lire 4000 del 250 %; da lire 4001 a lire 6000 del 200 %; da lire 6001 a lire 10.000 del 150 %, oltre lire 10.000 del 100 %.

La detta integrazione non va computata, per le ricevitorie succursali, sull'ammontare del concorso dell'Amministrazione nella quota di affitto eccedente il decimo della retribuzione, di cui all'art. 64, 3° comma, del regolamento approvato con il R. decreto 5 novembre 1937, n. 2161, calcolato dopo l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1940, n. 237.

Art. 2.

La retribuzione o paga, in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, spettante ai collettori, ai portalettere rurali effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito, nonchè ai procaccia a piedi effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito, ai manovali di fatica e di pulizia, ai guardapprodi vincolati da obbligazione personale, o comunque vincolati con l'Amministrazione da rapporti di lavoro, ai radiotelegrafisti e radioelettricisti, agli apprendisti allievi meccanici, nonchè al personale cottimista addetto ai servizi vaglia, risparmi e conti correnti, è aumentata nella misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Nella stessa misura è aumentata la retribuzione o paga, in vigore alla data suddetta, in favore degli agenti di fatica con obbligazione personale e dei cottimisti dipendenti dall'Azienda per i servizi telefonici.

Art. 3.

A favore del personale indicato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni circa la concessione dell'indennità mensile di carovita e delle quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 7 e 11 del decreto medesimo, però per il personale che presta servizio per meno di sei ore al giorno, l'indennità di carovita è concessa nella misura di tanti sesti della normale indennità, quante sono le ore di servizio col massimo del quadruplo della paga o retribuzione di cui al precedente art. 2, o, per i ricevitori e gerenti postali telegrafici, dell'assegno personale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1. Analogamente il minimo di miglioramento di cui all'art. 11 per il personale che presta meno di sei ore di servizio è calcolato nella misura di tanti sesti di detto minimo quante sono le ore di servizio giornaliero.

Per il personale cottimista di cui al precedente articolo 2 il trattamento economico complessivo per retribuzione ed indennità di carovita non può superare quello che in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, compete al personale della categoria di assimilazione disciplinato dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Ai supplenti che prestano servizio alle dipendenze dei ricevitori o gerenti di ricevitorie postali telegrafiche spetta, sulla retribuzione mensile risultante al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, un aumento nella misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Ai supplenti medesimi spetta altresì l'indennità di carovita e relative quote complementari ed è garantito il minimo di miglioramento secondo le disposizioni citate nel precedente articolo e con le limitazioni ivi disposto per coloro che prestano servizio per meno di sei ore al giorno.

Ai ricevitori e gerenti predetti sarà rimborsata dall'Amministrazione postale e telegrafica la spesa da essi sostenuta ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza della Amministrazione statale, stabilite in ragione di L. 0,60 e L. 0,75 per ogni oggetto recapitato da fattorini in servizio rispettivamente presso uffici di città con meno o più di centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e L. 1,60.

Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennità di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 del decreto

legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 7 del decreto medesimo; però l'indennità mensile di carovita, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico, non può essere superiore al triplo della retribuzione minima mensile calcolata moltiplicando per 900 la retribuzione stabilita nel precedente comma per ogni oggetto recapitato.

Art. 6.

Agli operai giornalieri addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, sulla paga base in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sarà applicato l'aumento del 125 per cento.

Agli operai medesimi sarà inoltre corrisposto per ogni giornata di lavoro un trentesimo dell'indennità mensile di carovita e quote complementari calcolata in base agli articoli da 2 a 8 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e ridotta del 40 % per gli operai celibi o vedovi senza persone a carico e del 30 % per gli altri. L'importo del trentesimo dell'indennità così calcolata non può eccedere il triplo della paga aumentata ai sensi del precedente comma.

Art. 7.

Al personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, circa la soppressione degli emolumenti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo stesso.

Sono parimenti soppressi gli eventuali assegni « ad personam » in godimento alla entrata in vigore del presente decreto, come pure sono soppresse nei riguardi del personale celibe o nubile o vedovo senza prole a carico, le riduzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 358.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305, coi quali furono apportate modifiche agli articoli 336 e 337 del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle ricevitorie è costituita dai seguenti membri:

un consigliere di Stato con funzioni di presidente;

il capo del Servizio delle ricevitorie ed un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, nonchè due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°;

due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualità almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente titolare e supplente.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio il presidente della Commissione centrale; un presidente supplente da scegliersi tra i consiglieri di Stato; i membri effettivi e supplenti, nonchè il segretario ed il supplente. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Art. 2.

Le Commissioni provinciali delle ricevitorie sono costituite dai seguenti membri:

il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, presidente;

il direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni o chi ne fa le veci e l'ispettore provinciale più anziano in grado, nonchè due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo *A* o *B* delle Direzioni provinciali;

due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano in tale qualità compiuto almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio i presidenti delle Commissioni provinciali, i membri effettivi e supplenti. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Art. 3.

Le adunanze delle Commissioni di cui ai precedenti articoli sono valide con l'intervento del presidente e di due membri, dei quali almeno uno deve essere ricevitore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ogni Commissione può dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.

Art. 4.

I membri delle Commissioni di cui agli articoli precedenti non possono prendere parte a qualsiasi atto in cui abbiano diretto o personale interesse, ovvero vi siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

Se l'ispettore, membro della Commissione, è lo stesso che eseguì l'inchiesta, viene sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico o, in mancanza di questo, da un impiegato designato dal direttore provinciale.

E' fatto divieto di essere membri contemporaneamente della Commissione centrale e di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie.

Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 308 del Codice postale e delle telecomunicazioni nei confronti dei membri delle Commissioni produce la loro sospensione dalla carica.

Sulla esclusione dei ricevitori membri effettivi e supplenti dalle Commissioni centrale e provinciali, i quali durante l'esercizio del mandato siano puniti con la penale del ventesimo della retribuzione, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento dovrà essere preso dal Ministro.

Art. 5.

La Commissione centrale ha sede nei locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; le Commissioni provinciali in quelli delle Direzioni provinciali delle poste.

Le Commissioni centrale e provinciali sono convocate dai rispettivi presidenti.

In sede di parere o di deliberazione amministrativa i presidenti possono designare dei relatori nei singoli affari. Le relazioni devono essere scritte e formano parte integrante dei verbali di seduta.

Delle discussioni e deliberazioni delle Commissioni viene redatto processo verbale.

La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve farsi risultare dal verbale, e deve operarsi seguendo l'ordine di anzianità di servizio e a parità di tale condizione in base all'età.

Art. 6.

Oltre quelle conferite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, la Commissione centrale ha le seguenti altre attribuzioni:

1) pronunzia sui ricorsi dei ricevitori, dei collettori e degli agenti rurali contro le penali proposte o deliberate dalle Commissioni provinciali. Il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dalla data di notificazione della punizione, fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

2) esprime parere:

a) sul cambio di due ricevitorie le cui retribuzioni siano pressochè uguali;

b) sulle richieste di assenza dal servizio per un periodo superiore a tre mesi oltre il congedo normale;

c) sull'aumento di retribuzione, quando questa, durante il quinquennio, per sopravvenuti oneri di notevole entità e di carattere continuativo sia ritenuta insufficiente e sulla riduzione della stessa quando risulti che le spese di esercizio aventi carattere continuativo siano diminuite di almeno il 50 %;

d) sulla convenienza di istituire, trasformare o sopprimere ricevitorie, agenzie, nonchè, se del caso, di riunire e separare ricevitorie;

e) sulla indennità da concedersi al ricevitore la cui ricevitoria sia stata elevata, ridotta di classe, soppressa o trasformata in agenzia e sempre che l'Amministrazione non possa assegnargli altra ricevitoria di importanza pressochè eguale;

f) sulle modificazioni che l'Amministrazione ritenesse necessario di apportare in qualsiasi tempo al regolamento per le ricevitorie, nonchè sopra qualunque argomento della materia che ne forma oggetto.

Art. 7.

Al presidente ed agli altri componenti delle Commissioni centrale e provinciali spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

A tutti i componenti delle Commissioni predette spetta la indennità di missione quando si trasferiscano fuori della propria residenza.

I ricevitori, ai soli fini della liquidazione delle indennità di cui ai comma precedenti, sono parificati al grado 9° e 10° del gruppo *C*, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o inferiore alle lire 15.000.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti col presente decreto.

Art. 9.

In attesa della costituzione delle nuove Commissioni previste dal presente decreto continueranno a funzionare quelle di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 359.

Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417, concernenti gli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428, contenente norme amministrative per gli Alti Commissariati predetti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sul trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati o di altri Collegi, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai consultori delle Consulte regionali presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello Stato, sono corrisposte, a titolo d'indennità di soggiorno, nei casi in cui spetti, lire ottocento giornaliere, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed al gettone di presenza previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati tecnici istituiti presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello Stato, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalle disposizioni in vigore e, qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi fuori della ordinaria residenza, è attribuito il trattamento di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado sesto.

Art. 3.

Presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia possono essere comandati dipendenti di enti pubblici nel contingente che sarà determinato, per le singole categorie d'impiego, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario competente.

Il comando è disposto con decreto dell'Alto Commissario, di intesa con il capo dell'Ente interessato.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e delle eventuali indennità spettanti, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, nè queste siano state determinate ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si applica la disposizione contenuta in detto comma.

Il personale comandato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettante organicamente presso l'Ente di appartenenza.

La spesa per il trattamento economico spettante al personale comandato è a carico degli Alti Commissariati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 360.

Aumento a 15 miliardi di lire dell'ammontare delle anticipazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, sulla concessione di anticipazioni alle imprese elettriche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, recante modifiche al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udita la Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a quindici miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, riservata alle imprese industriali della provincia di Napoli, è elevata a due miliardi di lire e le quote di cui all'art. 3 del decreto stesso, relativo alla Sicilia ed alla Sardegna, sono elevate a un miliardo ciascuna.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1948 il Ministro per il tesoro, per le operazioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive disposizioni modificative, ha facoltà di consentire ad istituti ed enti autorizzati alla emissione di obbligazioni, deroghe ai limiti di circolazione delle obbligazioni stesse stabilite dalle disposizioni legislative e statutarie che regolano l'attività degli istituti ed enti suddetti.

L'importo delle obbligazioni per il quale il Ministro per il tesoro può consentire le deroghe di cui al precedente comma non può superare in ogni caso l'ammontare delle anzidette operazioni già approvate dagli organi deliberativi degli istituti ed enti interessati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 361.

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, può deliberare, in pendenza dell'esame dei progetti e dei preventivi presentati, anticipazioni sui concorsi dello Stato per il ripristino dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata quando, a suo giudizio, tenuto anche conto dell'ammontare approssimativo della totale spesa presunta, tali anticipazioni siano riconosciute indilazionabili per l'inizio dei lavori o per il proseguimento di quelli già iniziati dal concessionario con finanziamenti provvisori.

Art. 2.

L'ammontare delle anticipazioni sarà portato in detrazione dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione dell'art. 8 del sopra richiamato decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, e non potrà, in ogni caso, superare il dieci per cento dell'importo dei concorsi medesimi, calcolato provvisoriamente in base alla spesa presunta. L'impiego delle anticipazioni stesse sarà controllato dai competenti uffici tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 362.

Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi fissati dai quadri di classificazione risultanti dall'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, per il personale di ruolo degli uffici dei gruppi *C* e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che riveste qualifiche dei gradi dal nono al sesto, sono sostituiti da quelli previsti per il personale del gruppo *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli agenti dei gruppi *C* e d'ordine dei gradi anzidetti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 363.

Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto:

del Ministro per le finanze;
del Ministro per il tesoro;
del Ministro per l'agricoltura e foreste;
del Ministro per i trasporti;
del Ministro per l'industria e il commercio;
del Ministro per i lavori pubblici;
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
del Ministro per il commercio estero;
dell'Alto Commissario per l'alimentazione;
di tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

La Commissione centrale prezzi, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, compie le istruttorie che siano ad essa deferite dal Comitato interministeriale dei prezzi, e può, anche di sua iniziativa, fare proposte al Comitato stesso nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Essa è composta di:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Istituto commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

un rappresentante dei datori ed un rappresentante dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il presidente della Commissione centrale prezzi è nominato con decreto del presidente del Comitato interministeriale dei prezzi

Art. 3.

Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, chiamando a far parte di ciascuna di esse anche persone estranee alla Commissione centrale dei prezzi, che abbiano particolare competenza nelle materie in discussione.

La Sottocommissione per il commercio estero assolve i compiti relativi alla determinazione dei prezzi delle merci che gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, demandano alla Commissione centrale per le importazioni e le esportazioni.

Qualora per l'attuazione dei compiti previsti nel primo comma dell'art. 2 si renda necessario costituire Sottocommissioni in altre sedi, esse saranno composte dei funzionari degli uffici periferici delle Amministrazioni rappresentate nella Commissione centrale prezzi, di esperti e di rappresentanti di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria della Commissione e delle Sottocommissioni son assolte da funzionari dello Stato di grado non inferiore al 9° e da esperti nominati dal presidente del Comitato.

Agli esperti di cui all'art. 1 ed ai componenti la Commissione centrale prezzi e le Sottocommissioni previste dal precedente articolo ed ai relativi segretari nonchè al segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, sono concessi i gettoni di presenza previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 101-*bis* del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1945-1946 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 5.

I Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio e uno per l'agricoltura, designati dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

tre per i prestatori d'opera, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dal locale Ufficio provinciale del lavoro.

Fanno inoltre parte dei Comitati provinciali;

un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario del locale ufficio del Genio civile;

un funzionario dell'Intendenza di finanza;

un rappresentante del Comune capoluogo di provincia.

Per la trattazione di particolari questioni il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti.

Agli esperti ed ai componenti i Comitati provinciali dei prezzi verranno corrisposti i gettoni di presenza nella stessa misura indicata all'art. 4.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà quali dei prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, debbono continuare ad avere applicazione.

Le determinazioni predette sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed hanno effetto dalla data di tale pubblicazione.

Decorso il termine indicato nel primo comma, le merci e i prodotti i cui prezzi non siano stati regolati si considerano di libera contrattazione fino a successiva determinazione.

Art. 7.

Nei casi di necessità e di urgenza, il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi ha facoltà di provvedere sulle materie indicate nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, senza sentire il Comitato stesso, al quale comunicherà però i provvedimenti adottati nella prima adunanza successiva alla pubblicazione di essi.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il presidente provvede sentita la Commissione centrale dei prezzi.

Art. 8.

I poteri del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli spettanti ai Ministeri competenti per la disciplina dei consumi e per la determinazione dei prezzi si esercitano anche per la Sicilia e la Sardegna, salvo che nei provvedimenti relativi non sia diversamente disposto.

Art. 9.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per la ripartizione tra i Ministeri e gli Enti interessati delle spese relative al funzionamento degli organi indicati nel presente decreto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Restano in vigore le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che siano compatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — LOMBARDI — CATTANI — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 364.

Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, ed al consigliere aggregato rappresentante il Ministero della guerra, appartenenti al personale in servizio delle Amministrazioni dello Stato, è assegnata una indennità di L. 24.000 annue.

Tale indennità è elevata a L. 30.000 per i consiglieri di amministrazione di cui ai punti *c*), *d*) e *f*), che siano pensionati dello Stato.

Ai consiglieri di amministrazione di cui alla lettera *g*) che siano estranei alle Amministrazioni dello Stato e liberi professionisti è assegnata l'indennità di L. 60.000 annue.

Al segretario del Consiglio di amministrazione è assegnata l'indennità di L. 12.000 annue.

Art. 2.

Ai membri del Consiglio di amministrazione che risultino dipendenti statali, delle provincie, dei comuni, nonchè al segretario ed agli estranei agli anzidetti enti, spettano i gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza secondo le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e degli articoli 1, 4 e 5 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 3.

I consiglieri di amministrazione che non risiedono a Roma, godono inoltre del trattamento previsto dalle disposizioni in vigore per i funzionari del grado 1° dell'Amministrazione ferroviaria che si recano in trasferta.

Tale trattamento è esteso anche ai consiglieri di amministrazione che eventualmente dovessero compiere viaggi per ragioni del loro ufficio.

Art. 4.

Le suddette indennità e competenze decorrono dalla data di nomina di ciascun consigliere di amministrazione e del segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 365.

Inclusione dell'abitato di Fabro, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Roma;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fabro in provincia di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, approvato con R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431;
Vista la nota 18 febbraio 1946, n. 100934, del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;
Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

Revisori effettivi:

comm. dott. Salvatore Mercadante - per il Ministero dell'industria e commercio;
dott. Giuseppe Gallo - per il Ministero dell'industria e commercio;
comm. dott. Alfredo Roncuzzi - per il Ministero del tesoro;
comm. dott. Oreste Pirrone - per la Corte dei conti.

Revisori supplenti:

dott. Santiago Corrarino - per il Ministero dell'industria e commercio;
dott. Silvio Cozzi - per il Ministero del tesoro.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1422) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros (compravendita utensileria meccanica varia) con sede in Milano, via Carlo Tenca n. 49 e nominato sequestratario l'ing. Carlo Spangher;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 66 del 2 giugno 1945;
Ritenuto che il titolare della ditta Sideros signor Max Schneck ha dimostrato di essere apolide di precedente nazionalità tedesca, della quale è stato privato per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;
Su conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros (compravendita utensileria meccanica varia) con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1946

(1412) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

Nomina del sig. Sironi Pietro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Besana Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Sironi Pietro fu Leonardo;
Visto il relativo atto di procura in data 11 gennaio 1946;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Sironi Pietro fu Leonardo è nominato rappresentante del sig. Besana Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1415)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Sartori è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1364)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma, è composto come segue:

Presidente: Costa cap. Salvatore;
Vice presidente: Costa dott. Angelo;
Membri:

Semini dir. macch. Antonio e Betrò cap. Michele, in rappresentanza della gente del mare;

Dagna prof. dott. Egidio e Rositani com.te Teodoro, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari;

Emiliani Pescetelli dott. Virginio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tranchini dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero della marina (Direzione generale della marina mercantile).

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Apertura di dipendenze in Sorbolo e Langhirano (Parma) ed un recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma) della Banca Emiliana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Emiliana, società per azioni con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Emiliana, società per azioni con sede in Parma, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Sorbolo e Langhirano (Parma) ed un recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lanciano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Lanciano (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Indennità di missione per i servizi delle Imposte di fabbricazione e diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, che fissa il trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1938, modificato con il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, che stabilisce le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle Imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941 che elevò la misura della tassa per analisi chimiche eseguite d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1942 col quale si determineranno i proventi da affluire al Fondo di previdenza per conto del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari dei gruppi *A*, *B* e *C* delle Imposte di fabbricazione che si recano per servizi d'istituto nell'interesse dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati, fuori del territorio del comune di residenza, oltre le distanze minime di cui al primo comma del seguente art. 2, sono corrisposte le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione.

Le stesse indennità sono corrisposte anche ai funzionari di altra specializzazione addetti ai servizi delle Imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Ai funzionari di cui al precedente articolo, quando operano per servizi di istituto nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni fuori dell'ufficio, in località del comune di residenza che distano, dalla sede dell'ufficio, qualora questo esista od in mancanza, dall'abitazione dell'impiegato, non più di tre chilometri, quando la popolazione del comune non superi i 200.000 abitanti, e non più di cinque chilometri nei comuni con popolazione maggiore, spetta il rimborso delle spese di viaggio ed in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'ordinaria indennità chilometrica.

Per i servizi compiuti nel territorio del comune di residenza, oltre le distanze suindicate di tre o di cinque chilometri, spettano in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità chilometrica, previste dal precedente comma, i seguenti compensi:

a) se di durata fra le tre e le cinque ore, compreso il viaggio, due quinti della normale indennità giornaliera di soggiorno di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, con gli aumenti apportati dal R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

b) se di durata superiore a cinque ore, compreso il viaggio, la metà della normale indennità giornaliera di soggiorno di cui sopra;

c) se sia richiesta la pernottazione fuori dell'ordinaria abitazione, la intera indennità giornaliera di soggiorno di cui sopra, salvo l'indennità ridotta di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), per il periodo residuale nel giorno di ritorno.

I compensi di cui sopra non sono cumulabili ed essi sono liquidati in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata.

Nei casi di cui al presente articolo, escluso però la lettera *c*), se il servizio è compiuto di notte (escluso il tempo impiegato nei viaggi), spetta al funzionario, per ciascuna ora, una indennità di L. 10, salvo a non superare complessivamente per ciascun giorno la intera indennità giornaliera di cui sopra.

Sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Se il servizio ha carattere continuativo nella stessa località, il compenso giornaliero spettante dopo i primi due mesi, sarà fissato caso per caso dal Ministero, tenuto conto degli oneri del servizio in base a relazione del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

I funzionari di cui ai precedenti articoli, quando si recano, fuori dell'ufficio, nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto, sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed, ove queste manchino, degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici, che portino od avvicinino alla località ove il servizio deve essere compiuto. In questo ultimo caso, il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie, con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali.

Per l'uso, da parte degli stessi funzionari di cui ai precedenti articoli, di mezzi diversi da quelli adibiti periodicamente a pubblici trasporti, valgono le norme di carattere generale.

L'ingegnere dirigente, sempre quando i bisogni del servizio lo consigliano, può stabilire i casi nei quali si possa far uso di speciali mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione o da altri enti e privati interessati. In tali casi al funzionario, oltre alla diaria che possa spettargli, è dovuto il particolare compenso chilometrico ridotto, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4.

Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonchè presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:

1) all'ingegnere dirigente del magazzino e della officina, L. 1.000;

2) al capo officina ed al capo magazzino consegnatario del materiale, L. 800.

I compensi di cui sopra non sono cumulabili;

3) all'altro personale di ruolo di gruppo *B* e *C* addetto, L. 600.

Art. 5.

I privati e gli enti diversi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, quando i servizi e le missioni sono compiuti nel loro interesse, sono tenuti a versare, oltre alle spese di viaggio a tariffa normale e alle indennità chilometriche, le seguenti somme:

1) per ogni ora impiegata da un funzionario, compresi i viaggi, L. 30. La somma minima per ogni giorno è di L. 75 per i servizi nel comune di residenza e di L. 150 per i servizi fuori del comune di residenza; la massima è, in tutti e due i casi, di L. 400 se non vi è pernottazione e di L. 500 se vi è pernottazione;

2) per ogni ora di effettivo servizio notturno di un funzionario, esclusi i viaggi, supplemento di L. 15 trascurando, come è detto all'art. 2, le frazioni fino a 15 minuti e calcolando come ore intere quelle superiori.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 2, per i servizi continuativi di durata superiore a due mesi, il Ministero ha facoltà di accordare riduzioni alle somme da versarsi dai privati.

Quando l'esercente provvede esso stesso al trasporto dei funzionari con i mezzi propri, il rimborso di cui al 1° comma è limitato al particolare compenso chilometrico ridotto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la spesa complessiva facente ad esse carico viene liquidata come se il servizio fosse unico, salvo a ripartirla fra le ditte in proporzione alla durata del servizio presso ciascuna compiuto.

Art. 6.

Il maggiore importo versato dai privati in base al precedente articolo in confronto alle indennità liquidate ai funzionari, in base agli articoli 1 e 2, è destinato:

a) per il 40% al Fondo di previdenza per il personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o a quello del personale di altra specializzazione adibito agli stessi servizi;

b) per il 60% ad essere ripartito tra il personale di ruolo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e delle dipendenti Sezioni, con le norme che saranno fissate dal direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette.

Art. 7.

Il diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi con carattere di urgenza dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su richiesta delle ditte interessate di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 9 marzo 1925, n. 584 e art. 1 del decreto Ministeriale 1° agosto 1941, è elevato a L. 120; rimanendo stabilito che di tale somma, L. 40 sono devolute all'Erario a titolo di rimborso per materiale consumato e per spese varie, L. 50 al personale di ruolo di gruppo *A* degli stessi Laboratori chimici, osservate le vigenti modalità, e L. 30 al Fondo di previdenza del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 12 ottobre 1938 e 30 giugno 1942, richiamati nelle premesse al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto:

a) dalla data medesima per gli articoli 3, 5, 6, 7 e 8;

b) dal 1° luglio 1944 per gli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1945 per l'art. 4.

Roma, addì 16 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Veduti i fogli n. 237 C del 5 e 20 marzo 1946 con i quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chiede la fissazione della tabella di detti salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L. 250
2) fuochista addetto all'alimentazione del fuoco nelle locomobili	» 200
3) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici	» 225
4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato	» 200
5) aiutante del motorista o del fuochista	» 190
6) imboccatore	» 175
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	» 160
8) ausiliari uomini	» 135
9) ausiliari donne	» 100
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	» 80

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite d'inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte i predetti salari medi ferma restando la disposizione di cui al 3° comma del suddetto art. 39.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1416) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

Elevazione dal 4 % al 5 % del saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Vista la richiesta avanzata dagli Istituti di credito fondiario;

Ritenuta l'opportunità di elevare al massimo il saggio dei mutui di cui all'art. 25 del citato decreto;

Decreta:

E' elevato dal 4 % al 5 % il saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1394) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 9 febbraio 1939, col quale il sig. Luigi Tagliabue venne nominato rappresentante del sig. Mario Bello, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto del 4 dicembre 1945, a rogito notaio Roncoroni di Milano, col quale il sig. Tagliabue Luigi ha rinunziato al mandato di rappr[illegible] pra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Tagliabue Luigi fu Alessandro a rappresentante del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta S.A.F.T.A. - servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti - con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 3 novembre 1945, n. 029/16344, con il quale il Prefetto di Milano sottoponeva a regime commissariale a norma dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la ditta S.A.F.T.A. — servizio autorizzato per forniture, trasporti e approvvigionamenti — con sede in Milano;

Visto che dalle indagini eseguite dal commissario, avv. Giuseppe Marenghi fu Lazzaro, è risultato che la predetta ditta è di esclusiva proprietà del suddito tedesco Gersehkow dott. Waldemer;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che l'azienda succitata si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1°, della legge 17 luglio 1942, n. 1100, ed è quindi opportuno sottoporla a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale S.A.F.T.A. — servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti — con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Giovanni Marenghi fu Lazzaro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

(1464) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Cons. 3,50 (1906) n. 567543, di L. 28, intestato a Tinti Agostino di Francesco, dom. in Strada (Arezzo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1407)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1943, serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(202)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(203)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie A, n. 6076, di L. 2000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(204)

174ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che il giorno 14 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 174ª estrazione (e successivamente la 172ª e la 173ª) delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo » (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le obbligazioni comprese nella 174ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1° luglio 1946; quelle comprese nella 172ª e 173ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1465)

153ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 15 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 153ª estrazione (e successivamente la 151ª e la 152ª), delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le serie comprese nella 153ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1° luglio 1946; quelle comprese nella 151ª e 152ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1946 - N. 117

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,75
Id. 3,50 % 1902	88,90
Id. 3 % lordo	74,90
Id. 5 % 1935	99,15
Redimibile 3,50 % 1934	85 —
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,625

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.